



# Procura della Repubblica presso il Tribunale di SIENA

---

Direttive per le indagini in materia di reato ex art. 572 c.p.

---

AI COLLEGHI SOSTITUTI  
AL SIG. QUESTORE DI SIENA  
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE  
CARABINIERI - Siena  
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE  
GUARDIA DI FINANZA - SIENA  
E, p.c. AL SIG. PROCURATORE GENERALE  
DELLA REPUBBLICA - FIRENZE  
AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI  
SIENA  
AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
SIENA

## Premessa

I recenti fatti di cronaca, relativi ad atti violenti commessi in danno di donne, che hanno riguardato anche il nostro circondario, sollecitano la necessità di definire e formalizzare un percorso di azione coordinato con le forze di polizia, di fatto già praticato, in piena sinergia con il Gruppo di magistrati che si occupa di reati in danno delle fasce deboli, composto dai sostituti dott. Nicola Marini e dott.ssa Serena Menicucci.

Deve premettersi che il problema della violenza contro le donne ed i minori ed in ogni caso all'interno della famiglia è stato oggetto di significativi interventi legislativi (le esigenze di celere trattazione dei procedimenti ex art. 572, da 609-bis a 609-octies e 612-bis c.p. sono esplicitate col loro inserimento nei procedimenti a trattazione prioritaria, ex art. 132 disp.att. lett. a bis) e nel progetto organizzativo di questo ufficio tali delitti sono inseriti tra i reati da trattare con priorità assoluta.

Si riporta a tal proposito la disposizione inserita già il 15.2.2015, nell'atto di pianificazione dell'organizzazione e dell'attività dell'ufficio: In questo ambito, in considerazione del rilievo quantitativo assunto dal dato relativo ai procedimenti iscritti per atti persecutori e maltrattamento in famiglia e per l'oggettiva gravità dei reati contro la libertà sessuale, si ritiene che tali fattispecie, di particolare allarme sociale, sia in astratto e sia in concreto,



# Procura della Repubblica

## presso il Tribunale di SIENA

### vadano poste tra gli obiettivi investigativi prioritari dell'ufficio.

L'allarme sociale innescato dalla recrudescenza del fenomeno richiede un organico intervento e soprattutto un'azione tempestiva, a supporto delle vittime da un lato e, dall'altro, a prevenire rischi di reiterazione di atti aggressivi, che possono rivelarsi letali per la vittima.

Vi è quindi la necessità di promuovere, sin dall'acquisizione della prima notizia di reato, un'azione congiunta, uffici di polizia giudiziaria e Procura della Repubblica, che consenta di intervenire con la massima rapidità.

Va osservato, *per incidens ed in generale*, che se la polizia giudiziaria, acquisita la notizia, si limitasse a trasmetterla "immediatamente", senza svolgere alcuna attività o limitandosi, al massimo, all'identificazione dell'indagato, ne deriverebbero notevolissimi inconvenienti. Ciò comporterebbe per il pubblico ministero assegnatario del fascicolo la necessità di inviare una successiva missiva –contenente le "direttive" per lo svolgimento delle indagini- con cui si sollecitano anche gli adempimenti più elementari e routinari, che invece la polizia giudiziaria ben potrebbe e dovrebbe svolgere d'iniziativa fin da subito.

Peraltro, ancora, ciò comporterebbe una ovvia ed inevitabile forbice temporale tra il tempo di commissione del fatto e l'inizio effettivo delle indagini, esiziale spesso per il buon esito delle stesse e soprattutto per le iniziative da assumere in chiave preventiva.

Pertanto, nella prospettiva di realizzare il miglior approccio possibile in punto di tempestività e di efficacia organizzativa alle indagini, in una materia straordinariamente delicata e di grave allarme, si ritiene di diramare le seguenti direttive per la polizia giudiziaria e per i sostituti che trattano la materia della violenza familiare.

#### 1) Le fattispecie di reato

Nell'espletare le indagini in materia di reato di maltrattamenti in famiglia è necessario tenere presente che:

#### *nel merito*

Il delitto si sostanzia nel compimento di una *serie di atti vessatori, che si ripetono nel tempo* con costanza, tanto da risultare collegati tra loro da un nesso di abitualità e da un'unica intenzione criminosa.

In concreto, per i maltrattamenti in famiglia, deve trattarsi della sottoposizione continua di uno o più familiari ad una molteplicità di atti (abusi, vessazioni, minacce, ingiurie, violenze, percosse, lesioni, privazioni e finanche atti che



## Procura della Repubblica presso il Tribunale di SIENA

isolatamente considerati potrebbero non essere punibili es. atti d'infedeltà) tali da causare, proprio perché ripetuti, una lesione della integrità fisica e morale della persona offesa e da rendere abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni familiari.

Non rientrano, invece, nella nozione di maltrattamenti comportamenti episodici, sporadici (o anche ripetuti, ma per breve tempo) di lesioni o ingiurie, suscettibili di punizione in quanto tali ma non per aver causato uno stato di costante soggezione e/o sofferenza all'interno della famiglia.

*in rito*

Il delitto di maltrattamenti in famiglia è procedibile d'ufficio; pertanto anche in assenza di formale querela ovvero anche qualora la querela, inizialmente proposta, venga rimessa dovrà farsi luogo alle indagini.

*Sul piano probatorio*

ai fini dell'adozione di una misura cautelare, oltre che più in generale ai fini della sostenibilità dell'accusa in giudizio, *la deposizione della persona offesa* non è equiparabile a quella del testimone estraneo e dunque, per poter essere da sola assunta come fonte di prova, deve necessariamente essere sottoposta ad un rigoroso vaglio al fine di verificarne la credibilità soggettiva ed oggettiva, da considerarsi positivamente superato soltanto laddove le dichiarazioni rese della persona offesa si presentino *precise, coerenti, dettagliate, immuni da contraddizioni logiche, non in contrasto o comunque smentite con le risultanze investigative e non minate da risentimento personale nei confronti dell'indagato.*

Per una corretta impostazione dell'indagine in tema di maltrattamenti in famiglia e della definizione in tempi rapidi della fase relativa occorrerà procedere come di seguito indicato:

- 2) **Acquisizione della querela/ della denuncia/ della notizia di reato.**  
**Assunzione a s.i. t. della parte offesa.**

In qualunque forma ed occasione sia avvenuta l'acquisizione della notizia di reato, immediatamente dopo (avendo cura qualora la parte offesa si sia presentata per rendere querela/denuncia o per ricevere soccorso, di provvedere prima che il/la denunciante si allontani), si procederà ad assumere a sommarie informazioni testimoniali la parte offesa. Quest'ultima dovrà precisare in tale sede con dovizia di particolari i





## Procura della Repubblica presso il Tribunale di SIENA

maltrattamenti inflitti ad opera dell'indagato, specificandone natura, modalità e frequenza.

Nel condurre l'esame si dovranno porre domande relative agli aspetti normalmente più rilevanti, ai fini dell'accertamento del reato in parola ricostruendo:

la storia del menage familiare;  
l'inizio della crisi di coppia;  
nel dettaglio, le manifestazioni aggressive;  
certificando:

eventuali segni di violenza con acquisizione di certificazione medica se nella disponibilità della vittima;

ed acquisendo comunque ogni utile informazione relativa al caso concreto, avendo cura di specificare il tempo intercorso dall'ultima aggressione e l'eventuale allontanamento della vittima dalla casa comune.

Sempre nel medesimo atto una parte dovrà essere riservata agli avvisi, agli inviti e alle informazioni che, per disposizione normativa, dovranno obbligatoriamente essere assicurate alla parte offesa.

In particolare, la parte offesa

- dovrà essere avvisata, ai sensi dell'art. 101 c.p.p. :

I. che ha facoltà di nominare un difensore nelle forme di cui all'art. 96, comma 2°, c.p.p. per

L'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti

II. che ha la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, con l'ulteriore avviso che i limiti di reddito previsti dal comma 4 ter del citato art. 76 DPR non operano oltre che per i reati già ivi previsti anche per quelli di cui agli art. 572, 583 bis, 612 bis commessi in danno di minori

- dovrà essere informata, a nonna dell'art. 11 del D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009 conv. In legge n. 38 del 23 aprile 2009

1. che può rivolgersi ai Centri Anti Violenza (CAV) presenti sul territorio; saranno indicati tali centri ed in particolare, quello operante nella zona di residenza;
2. che la segnalazione al Centro Anti Violenza competente per territorio sarà inoltrata a cura della stessa P.G. con relativa richiesta di assistenza ove la parte offesa presti il suo consenso, sottoscrivendo la relativa scheda B



## Procura della Repubblica presso il Tribunale di SIENA

- dovrà essere invitata a dichiarare e/o eleggere il domicilio ai fini delle notificazioni e gli avvisi, cui ha diritto e le dovrà essere fornito il numero di utenza cellulare di un ufficiale o di un agente di p.g. al quale possa rivolgersi immediatamente in caso di ulteriori comportamenti molesti o vessatori posti in suo danno;
- 3) **Trasmissione della notizia di reato alla Procura della Repubblica con espressa riserva di seguito. (comunicazione di notizia di reato c.d. "preliminare")**

La notizia di reato andrà trasmessa, a norma dell'art. 331 c.p.p., "senza ritardo" alla Procura della Repubblica.

Si segnala, per completezza, che quanto detto va parzialmente corretto per quanto riguarda i reati ricompresi nei commi 2 bis e 3 dell'art. 347 cpp.

In particolare il comma 2bis prevede l'obbligo di trasmissione della notizia di reato "al più tardi entro le quarantotto ore" dal compimento dell'atto nelle ipotesi in cui la polizia giudiziaria, acquisita la notizia e svolte le indagini ritenute opportune, abbia peraltro compiuto, in tale occasione, atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; sono – semplificando- le ipotesi:

sommario informazioni raccolte nei confronti dell'indagato (art. 350, commi 1 e 3 cpp);

perquisizione (art. 352 cpp);

sequestro (art. 354 cpp).

Il comma 3 prevede fra l'altro la trasmissione della notizia di reato nelle 48 ore, *in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza.*

L'urgenza è collegata alla gravità della notizia che compete alla polizia giudiziaria valutare in prima battuta. Nei casi dubbi è opportuna una previa consultazione con il magistrato di turno

Si evidenzia comunque che l'eccezione riguarda la tempistica della trasmissione della notizia di reato non le attività che la p.g., anche di iniziativa, è chiamata ad effettuare nell'immediatezza del fatto.

#### 4) **Avvio indagini di base.**

Si avvieranno quindi con opportuna sollecitudine le indagini del caso.

Sarà, in particolare, assolutamente necessario, senza attendere delega di indagini del P.M. titolare, procedere di iniziativa - secondo le presenti direttive generali -



## Procura della Repubblica presso il Tribunale di SIENA

a verificare le sotto indicate circostanze :

- a. accertare se denunciante e indagato siano conviventi ed, in caso negativo, verificare quando sia cessata la detta convivenza;
- b. accertare le generalità di tutti coloro che abitano o abitavano con l'indagato e il/la denunciante;
- d) assumere a sommarie informazioni testimoniali questi ultimi nonché vicini di casa amici, parenti della persona offesa ed altre persone informate sui fatti eventualmente indicate dal/dalla querelante;
- e) acquisire copia di eventuali precedenti denunce presentate dalla vittima nei confronti l'indagato, operando - se del caso - ogni opportuna ricerca;
- f) verificare ed acquisire, ove esistenti, tutte le relazioni di servizio, di qualsiasi organo di PG, concernenti interventi riguardanti l' indagato e/o la persona offesa negli ultimi anni;
- g) identificare e escutere a sommarie informazioni testimoniali coloro che si siano occupati dei componenti minorenni e/o della famiglia nell'ambito della propria attività lavorativa e/o di partecipazione ad associazioni sportive e/o ricreative (insegnanti, allenatori, assistenti sociali, religiosi ecc.), sempre qualora ciò appaia rilevante alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa;
- h) verificare ed acquisire, ove esistente, documentazione medica, inerente la persona offesa presso il medico di famiglia e/o ASL competente, relativa a lesioni e/o altre malattie fisiche o psichiche, anche se al tempo delle stesse non fu presentata denuncia e non fu indicata la vera causa delle lesioni.

Per evitare successive deleghe a cura del PM titolare e/o duplicazione di attività, si dovrà comunque dare atto dell'avvenuto espletamento delle verifiche sopra indicate e, per ciascun punto (dalla lett. a, alla lett. g ), riferirne l'esito anche in caso di riscontro negativo.

Resta inteso, a mente dell' art. 348 c.p.p., che le indagini e gli accertamenti non dovranno limitarsi esclusivamente alla presente delega standard, avendo la PG il dovere di svolgere ogni altro atto di indagine, che sia reso opportuno dal caso in concreto e funzionale a raccogliere "ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole".

### 5) Trasmissione alla Procura della Repubblica della comunicazione di notizia di reato

Completate le indagini come indicate al punto 4) , si procederà quindi ad inoltrarne l'esito alla Procura, facendo espresso riferimento in caso di seguito

*h*



## Procura della Repubblica presso il Tribunale di SIENA

agli estremi della c.n.r. iniziale.

Solo con l'inoltro di detto seguito si intenderanno completati gli adempimenti doverosi e si dovrà attendere eventuali ulteriori direttive a cura del sostituto titolare del procedimento.

A questi, peraltro, dovrà essere segnalata ogni ulteriore esigenza investigativa e inoltrata tempestivamente ogni ulteriore utile informazione ovvero richiesta al fine dell'adozione dei consequenziali provvedimenti.

### **Trattazione del fascicolo dal sostituto titolare del procedimento.**

Il sostituto titolare del procedimento, sulla base della disposta priorità, provvederà all'esame immediato del fascicolo, valutando, se sulla base degli atti trasmessi dalla p.g., sussistano i presupposti per formulare richieste di applicazione di misure coercitive, secondo i criteri e la graduazione indicata dal codice.

Qualora ritenga necessarie integrazioni istruttorie provvederà sollecitamente, mediante delega o assumendo direttamente l'atto necessario.

In ogni caso il procedimento deve essere definito, compatibilmente con le esigenze delle indagini, in tempi brevi.

### **6) L'arresto obbligatorio per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis cp.**

L'art. 380 comma 2, c.p.p. la lett. l ter), prevede l'arresto obbligatorio da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di chiunque è colto in flagranza dei delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p., consumati o tentati.

Appare evidente che non è agevole l'esercizio dell'obbligo da parte della polizia giudiziaria in considerazione della natura dei reati in questione che richiedono una specifica conoscenza (e relativa gravità indiziaria) delle condotte precedenti che, saldandosi con quelle constate nella flagranza dalla polizia giudiziaria, consentono di ritenere intergrati gli estremi del reato.

Saranno utili gli atti già in possesso della medesima polizia giudiziaria, anche a seguito di precedenti denunce/querele o acquisizioni d'ufficio.

Il PM di turno darà le opportune indicazioni alla Polizia Giudiziaria, fermi restando i poteri di competenza della stessa polizia giudiziaria.

### **7) L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ad opera della polizia giudiziaria (art. 384 bis c.p.p.) e il possibile giudizio direttissimo (art. 449, comma 5, ult. per. c.p.p.)**

Ai sensi dell'art. 384 bis c.p.p, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in

h





## Procura della Repubblica presso il Tribunale di SIENA

**flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.**

La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3, c.p.p..

La nuova disposizione trova applicazione:

- nei confronti di chi e' colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, c.p.p., vale a dire: 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-

quater, 609-quinquies e 609-octies e 612, secondo comma, del codice penale commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente;

- ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa; soccorrono, per l'interpretazione, gli ordinari criteri in tema di flagranza, di "fondati" motivi previsti da altre disposizioni (ad es. art. 384 c.p.p.), di "gravità e attualità" del pericolo elaborati dalla giurisprudenza (ad es. in tema di stato di necessità), pur con i necessari adattamenti e temperamenti in considerazione delle finalità della norma e del tipo di misura adottata;

- è prevista una mera facoltà in capo alla polizia giudiziaria che, però dovrà essere esercitata tenendo conte delle prioritarie esigenze di salvaguardia della persona offesa.

La misura consiste nell'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, così come previsto dall'art. 282 bis, comma 1, c.p.p.. Sarà eseguita dalla stessa polizia giudiziaria, se necessario coattivamente, con redazione di apposito verbale.

**Per alcuni dei delitti indicati dall'art. 282 bis, comma 6, l'arresto è obbligatorio (ad es. artt. 600, 609 bis c.p. etc.) ovvero facoltativo (ad esempio art. 600 ter, quarto comma). Si tratta, con evidenza di un difetto di coordinamento non potendo concretamente coesistere l'arresto con la misura in esame.**

Deve, dunque, ritenersi che in concreto la misura sia adottabile solo per i reati previsti che non consentono l'arresto obbligatorio o facoltativa (ricorrendo concretamente in questi casi la gravità del fatto o la pericolosità del soggetto ex art. 381, comma 4, c.p.p.).

Quanto alla procedura:





## Procura della Repubblica presso il Tribunale di SIENA

a) occorre l'autorizzazione del pubblico ministero, proprio per l'invasività della misura. Per l'urgenza, connotata alla natura del provvedimento, l'autorizzazione (o il diniego) sarà resa:

o per iscritto, se ciò sia possibile stante l'urgenza;

o oralmente, anche a mezzo del telefono, e confermata per iscritto appena possibile.

Il Pm di turno appena possibile provvederà a redigere l'autorizzazione scritta. La PG farà menzione nel verbale dell'autorizzazione data dal PM

o per via telematica (con trasmissione del provvedimento scritto).

L'autorizzazione sarà data dal pubblico ministero di turno sulla base di quanto riferito dalla polizia giudiziaria ovvero degli atti da questa già predisposti.

Il PM di turno potrà, prima di adottare il provvedimento (autorizzatorio o negatorio), impartire le opportune disposizioni ovvero disporre integrazioni, etc.

c) la polizia giudiziaria ha l'obbligo di fornire alla vittima tutte le informazioni previste dall'art. 11 l.38/09, relative ai centri anti violenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri anti violenza, qualora ne faccia espressamente richiesta;

d) trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e ss. c.p.p., in materia di adempimenti della PG, doveri del PM, convalida, richiesta di misura, etc. Si ritiene che trovino, tra l'altro, applicazione:

a. l'art. 386 comma 1 (immediata comunicazione al PM dell'avvenuta esecuzione dell'allontanamento autorizzato; avviso all'indagato della facoltà di nominare un difensore di fiducia), comma 2 (avviso immediato al difensore di fiducia nominato ovvero a quello d'ufficio designato) comma 3 (trasmissione del verbale di esecuzione al PM entro 24 ore, salvo indicazione di un termine diverso, con i relativi presupposti);

b. l'art. 388 (eventuale interrogatorio del PM),

c. l'art. 389 c.p.p. (declaratorio di inefficacia del provvedimento, e revoca immediata ex art.121 disp. att. c.p.p.);

d. l'art. 390 c.p.p. (richiesta di convalida nei termini previsti);

e. l'art. 391 c.p.p. (convalida).

### **Giudizio direttissimo**

**l'art. 449, comma 5 c.p.p., secondo periodo, prevede:**

«Quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza».



## Procura della Repubblica presso il Tribunale di SIENA

La tecnica normativa utilizzata rischia di creare confusione con gli altri casi di arresto direttissimo, disciplinati dalla medesima norma.

Qualche ausilio può trarsi dalla relazione presentata all'aula della Camera dei deputati: «È stata introdotta dalle Commissioni riunite la possibilità di citare in giudizio direttissimo l'allontanato in via d'urgenza dalla casa familiare, così provvedendo in via contestuale alla convalida, tranne i casi d'ove la complessità della vicenda non necessiti indagini più approfondite».

Chiara, dunque la volontà di introdurre un'altra forma di giudizio direttissimo delineata, sostanzialmente, sulla base della direttissima con contestuale convalida dell'arresto.

Deve, pertanto, ritenersi che il periodo inserito al comma 5 abbia una propria autonomia, senza riferimento alcuno alla precedente ipotesi di giudizio direttissimo e che il riferimento alla *contestuale convalida dell'arresto* sia una imprecisione lessicale volendo riferirsi alla *contestuale convalida della misura*.

Sulla base dell'interpretazione proposta si invitano i sostituti a valutare la possibilità di procedere, se ritenuto opportuno, al giudizio direttissimo, nei casi suddetti.

### 8) Le ulteriori disposizioni normative

#### Oneri della polizia giudiziaria

L'art. 350 c.p.p. prevede che gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384, e nei casi di cui all'articolo 384-bis.

L'art. 351 c.p.p. inserendo i delitti di cui agli artt. 572, 609 undecies e 612 bis c.p. (che si aggiungono a quelli ex 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies c.p.), prevede che la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.

In questo caso la p.g. può fare riferimento al magistrato di turno se il fascicolo non è stato ancora iscritto oppure al magistrato titolare del procedimento.

In conclusione, come già accennato all'inizio, oltre agli aspetti tecnici, la presente direttiva intende sensibilizzare magistrati e forze di polizia sull'esigenza, stigmatizzata dal legislatore con i vari interventi sul tema, di celere trattazione dei procedimenti ex art. 572, da 609-bis a 609-octies e 612-bis c.p.

Rispetto a tale obiettivo, segnalo, tra l'altro, il dovere del p.m. di definire tempestivamente i suddetti procedimenti, come chiaramente attestato dalla modifica



## **Procura della Repubblica presso il Tribunale di SIENA**

dell'art. 406, comma 2-ter, c.p.p. , la quale, per tali reati, stabilisce che la proroga del termine di conclusione delle indagini preliminari può essere concessa per non più di una volta.

### **9) Comunicazioni**

Ferma restando la doverosa trasmissione del presente provvedimento al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze, non presentando il presente provvedimento carattere di riservatezza ed essendo opportuno che ne abbiano conoscenza altri soggetti, si dispone che sia trasmesso in copia al Sig. Presidente del Tribunale (anche per la sua eventuale comunicazione ai giudici delle indagini preliminari ed a quelli del dibattimento), e al Sig. presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, anche per le eventuali valutazioni e suggerimenti.

**Siena, li 22 marzo 2018**

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**  
Salvatore Vitello